



Comune di Rimini

Direzione LL.PP. e Qualità Urbana
Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio

Via Rosaspina 23 – 47923 Rimini
manuela.masini@comune.rimini.it

PROGETTO PRELIMINARE

Relativo a lavori di

Azione Sostitutiva per la Realizzazione Palestra Villaggio I Maggio

***SCHEMA DI
CONTRATTO***

**PROGETTISTA
Arch. Manuela Masini**

Data:

Dicembre 2015

**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Ing. Chiara Fravisini

**DIRETTORE
Arch. Daniele Fabbri**

Lavori a base d'appalto	€ 1.165.000,00
di cui lavori di categoria OG 1 comprensivo degli oneri sicurezza che ammontano ad € 36.400	€ 946.400,00
di cui lavori di categoria OG 11 comprensivi degli oneri sicurezza che ammontano ad € 8.600	€ 218.600,00
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 55.000,00
Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti ad offerta	€ 45.000,00

CONTRATTO DI APPALTO

Premesso

- che con D.G.C. n. 472 del 18/12/15 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Azione Sostitutiva per la Realizzazione di Palestra Villaggio I Maggio;
- che con verbale del 14/12/15 il suddetto progetto è stato validato,
- che con verbale del 14/12/15 il Responsabile del Procedimento ha reso l'attestazione in merito:
 - a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori
- che con determinazione dirigenziale n. del si è adottata la determinazione a contrarre, approvando contestualmente anche il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto
- che il bando di gara è stato pubblicato su G.U.R.I in data, .
- che l'impresa ha preso conoscenza dello stato dei luoghi ove verranno eseguiti i lavori nonché delle condizioni particolari e generali del contratto
- che con determinazione del N. in data è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore della
- che in data il RUP e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale nel quale danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento
 - a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori

Quanto sopra premesso le parti sotto indicate convengono e stipulano il presente contratto di appalto

Articolo 1

Parti del rapporto contrattuale

1. Il presente contratto viene stipulato tra

Comune di Rimini (cod.fisc. 00304260409), nella persona del Dirigente Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana Ing. Chiara Fravisini, che interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Rimini (successivamente indicato col termine *Committente*) e

Appaltatore con sede in nella persona del (legale rappresentante/procuratore speciale) (successivamente indicato col termine *Appaltatore*)

2. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'appaltatore dichiara di designare

- a) il sig.... quale rappresentante dell'appaltatore nei rapporti con l'Amministrazione appaltante fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- b) il sig.... quale tecnico incaricato di assumere la direzione del cantiere;
- c) l'ing. quale tecnico incaricato dall'appaltatore di redigere il progetto esecutivo

3. È facoltà dell'appaltatore sostituire le persone indicate nel comma precedente alle lettere a) e b), ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa comunicata con garanzia di ricevuta.

4. Ai fini del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in, via Tel Fax Email PEC

5. Tutte le comunicazioni e intimazioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio.

6. Ai fini dell'adempimento del presente contratto l'Amministrazione appaltante ha designato ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010

- a) l'Ing. Chiara Fravisini quale responsabile unico del procedimento (RUP)
- b) l'Arch. Manuela Masini quale direttore dei lavori
- c) l'ing. Monia Colonna quale verificatore del progetto
- d) il geom. Cristiano Vitali quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

7. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente scambiate via fax e via email ai rispettivi indirizzi, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova palestra nell'area Villaggio I[^] Maggio, compresa tra via Bidente e via Arno (all'interno del Piano Particolareggiato denominato Porta Sud), coerentemente con il

progetto preliminare posto a base di gara e con il progetto definitivo redatto in sede di offerta e quello esecutivo redatti dall'appaltatore e approvati dall'Amministrazione.

2. L'appalto è a corpo e si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e quant'altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nei piani di sicurezza (PSC e POS), nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto. Le eventuali lavorazioni in economia verranno contabilizzate a misura.

3. L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori secondo le regole dell'arte nonché in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Articolo 3

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale complessivo, compresi gli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA e comprensivo della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, derivante dal ribasso del _____%, ammonta a € (diconsi Euro)

2. I prezzi unitari delle singole lavorazioni nonché le quantità indicate nel computo metrico estimativo presentato in sede di gara, non hanno valenza contrattuale salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, comma 4, e si intendono fissi ed invariabili.

3. Non sono ammesse revisioni dei prezzi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art.133 D.Lgs.163/2006, così come non verranno riconosciuti ulteriori compensi oltre al prezzo contrattuale, quale che sia la causa di tale richiesta.

Articolo 4

Dichiarazione sullo stato dei luoghi

1. Con la stipulazione del presente contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi:

- la natura dei luoghi, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche
- le condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali
- gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio
- l'accesso ai luoghi ove svolgere i lavori
- la disponibilità di cave, discariche, permessi nonché
- ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori.

L'Appaltatore rinuncia pertanto a richiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di sorta aggiuntivi rispetto al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

Articolo 5

Procedimento per la presentazione e approvazione del progetto esecutivo

1. L'appaltatore si impegna a consegnare al committente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto definitivo:

- a) il progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati indicati nell'articolo 93, comma 5 D.Lgs.163/2006 e negli articoli 33-43 D.P.R.207/2010 in 5 copie cartacee ed una copia in formato elettronico sia DWG sia PDF e
 - b) la polizza di cui all'articolo 18, comma 7.
2. Il committente esprime l'approvazione del progetto esecutivo, entro 20 giorni dal ricevimento degli elaborati progettuali.
3. Il committente ha facoltà:
- a) di richiedere integrazioni agli elaborati progettuali solo qualora questi non siano coerenti con il progetto preliminare e/o con il progetto definitivo, oppure qualora non siano conformi alle specifiche disposizioni indicate nel comma 1 o siano richieste da una errata valutazione dello stato di fatto o dalla mancata e/o erronea applicazione della normativa tecnica e/o da disposizioni sopravvenute; la richiesta di integrazioni sospende il termine di approvazione indicato al comma 2 fintanto che non siano consegnati gli elaborati integrativi
 - b) di imporre varianti finalizzate al miglioramento qualitativo dell'opera; la richiesta di varianti comporta la redazione di una perizia di variante.
4. L'appaltatore è tenuto ad acquisire il parere di cui all'articolo 94 D.P.R.380/2001 favorevole del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, sulla struttura portante della nuova palestra in base alle proprie scelte tecniche.

Articolo 6

Consegna dei lavori

1. La direzione lavori procede alla consegna dei lavori dopo aver accertato:
 - a) che il progetto esecutivo è stato validato e approvato;
 - b) che non sussistano impedimenti alla immediata esecuzione dei lavori.
2. All'atto della consegna dei lavori l'appaltatore consegna al direttore dei lavori
 - a) il programma di esecuzione delle lavorazioni, coerente con i termini previsti nell'art.7
 - b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 18, comma 3
 - c) il piano operativo di sicurezza (POS) proprio e delle altre imprese esecutrici
 - d) copia delle denunce di inizio lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi, antinfortunistici e alla Cassa edile
 - e) una dichiarazione relativa a quali sono i contratti collettivi di lavoro applicati ai lavoratori impiegati nel cantiere.
3. Qualora il POS sia già stato presentato all'amministrazione ai fini della stipulazione del contratto, l'appaltatore provvede a consegnare quella parte del POS necessaria e sufficiente allo svolgimento delle lavorazioni previste nei primi 30 giorni di attività del cantiere.
4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno prefissato a ricevere la consegna dei lavori oppure siano mancanti o incompleti i documenti indicati ai commi precedenti, si applica la disposizione dell'art.153, comma 7, del D.P.R.5/10/2010, n.207.

Articolo 7

Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Il termine per eseguire compiutamente i lavori a regola d'arte è di (.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dell'area per la realizzazione dell'intero lavoro.
2. I termini indicati nel comma precedente sono comprensivi delle eventuali giornate nelle quali non può essere regolarmente svolta l'attività lavorativa a causa di avversità atmosferiche, ferie o altre cause non imputabili al committente.
3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione dei cantieri e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al loro funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla direzione lavori o dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle lavorazioni, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti nei documenti contrattuali;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze di carattere sindacale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente
 - h) gli eventuali provvedimenti disposti dagli organi di vigilanza e/o dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 8

Penali

1. Il mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo e/o della polizza assicurativa del progettista di cui all'articolo 5, comma 1 comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 160,00 (centosessantaeuro).
2. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 7, commi 1 comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente, si applica anche in caso di ritardo
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori in occasione della consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

4. La penale di cui al comma 2 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b). La penale di cui al comma 2 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Le penali di cui ai commi precedenti vengono trattenute sulla prima liquidazione successiva.

6. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nella consegna del progetto esecutivo e/o nell'andamento dei lavori e che hanno comportato l'applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o ordine dell'Autorità.

7. L'applicazione delle penali non preclude l'azione per il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'amministrazione.

Articolo 9

Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

1. I verbali di sospensione dei lavori sono comunicati al RUP il quale, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del verbale, può manifestare il proprio dissenso. La sospensione decorre dalla data del relativo verbale anche in caso di silenzio-assenso del RUP.

2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di sorveglianza, custodia e manutenzione delle opere, delle attrezzature e delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Articolo 10

Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 32, comma 4 D.P.R.207/2010 e D.M. 19/4/2000, n. 145 nella parte in cui non è stato abrogato dall'articolo 358 D.P.R.207/2010, nonché:

- a) la pulizia delle vie di accesso al cantiere, ogni qual volta sia necessario e/o quando richiesto dalla direzione lavori;
- b) la riparazione delle vie pubbliche che conducono al cantiere ogniqualvolta la direzione lavori accerti che i veicoli accedenti al cantiere hanno danneggiato la sede stradale e le sue pertinenze
- c) la movimentazione sia manuale sia con mezzi meccanici dai magazzini di fornitura al cantiere e nell'ambito nel cantiere, delle apparecchiature, dei macchinari e dei materiali di qualunque dimensione e peso che necessitano di mezzi meccanici per essere posti in opera;
- d) il taglio della vegetazione, la estirpazione di ceppaie, arbusti e siepi nelle aree interessate dai lavori
- e) il rapido smaltimento di terre, rocce da scavo, detriti e/o materiali di qualsiasi genere, tipo e provenienza presso le discariche autorizzate
- f) la predisposizione di n.1 esemplare del cartello di cantiere con dimensioni minime di almeno cm. 100x200 e con il contenuto di cui all'art.118 D.Lgs.163/2006, alla circolare Ministero LL.PP. 1/6/1990, n.1729/UL e se del caso di cui all'articolo 12 D.M.22/1/2008, n.37, da posizionare all'ingresso del cantiere
- g) lo svolgimento delle lavorazioni senza arrecare pregiudizio o disturbo alle proprietà confinanti e/o alle reti dei sottoservizi esistenti, nonché nel rispetto delle eventuali prescrizioni delle autorità pubbliche (ad esempio VV.FF. Ausl, SGR, HERA, TELECOM, ENEL, ARPA, Agenzia mobilità)

- h) l'acquisizione di eventuali permessi licenze, concessioni, autorizzazioni nonché le relative imposte e tasse, per opere di presidio, occupazioni temporanee e definitive di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad essi relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni etc.
- i) la presentazione, unitamente al progetto esecutivo, di un programma esecutivo in forma di diagramma Gantt/Pert, coerente con il cronoprogramma allegato al PSC, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
- j) il tracciamento delle aree di cantiere e/o di intervento, conformemente ai disegni e/o alle indicazioni della direzione lavori
- k) il rispetto dei termini di confine con le proprietà di terzi, nonché il rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi di cessione bonaria e/o di espropriazione che l'amministrazione appaltante ha assunto con i proprietari dei terreni interessati dall'intervento
- l) la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza
- m) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisoriale
- n) la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico, degli strumenti topografici e di quelli informatici, completi di software, per l'effettuazione dei rilievi, delle misure di controllo delle opere eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime
- o) l'esecuzione di ogni prova di laboratorio che sia ordinata dalla Direzione dei lavori o dal collaudatore sulle lavorazioni eseguite o in corso di esecuzione
- p) il ricevimento, a richiesta dell'Amministrazione, di materiali e forniture non comprese nell'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni
- q) la partecipazione alle eventuali assemblee pubbliche e al consiglio comunale finalizzati a illustrare alla popolazione le attività del cantiere
- r) la predisposizione di materiale illustrativo e documentale, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, da distribuire negli incontri di cui alla lettera precedente
- s) la manutenzione gratuita delle opere eseguite per il tempo compreso tra la data del certificato di ultimazione dei lavori di tutti gli interventi e la data di approvazione esplicita o tacita del certificato di collaudo, salvo gli interventi di manutenzione che siano palesemente dovuti ad atti vandalici
- t) l'onere di richiedere l'allaccio alle reti di acqua, gas, ENEL definitivo che verrà volturato all'Amministrazione Comunale solo contestualmente alla presa in consegna dell'opera (anticipata o meno) e l'onere dei costi di gestione dei consumi della struttura fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione Comunale
- u) quant'altro previsto dal capitolato speciale di appalto.

Articolo 11

Oneri a carico dell'amministrazione appaltante

1. È a carico dell'amministrazione appaltante ogni adempimento finalizzato a conseguire, mediante cessione volontaria o procedimento espropriativo, la proprietà e/o la servitù di

passaggio nei terreni di proprietà di terzi interessati dai lavori oggetto del presente contratto. In sede di consegna dei lavori, la direzione lavori fornirà all'appaltatore le informazioni specifiche relative alle aree oggetto di espropriazione e/o servitù di passaggio, nonché relative agli eventuali contratti preliminari e/o definitivi già stipulati.

Articolo 12

Ordine dei lavori

1. I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'ordine stabilito nel programma dei lavori presentato dall'appaltatore in sede di consegna dei lavori che dovrà comunque essere coerente con quanto previsto dal cronoprogramma lavori. Tale programma dei lavori verrà dettagliato con cadenza mensile con un programma operativo redatto con il sistema pert o lineare, un elenco dei mezzi e delle attrezzature che utilizzerà in ciascun cantiere e del personale impiegato con le relative qualifiche.
2. Il programma dei lavori potrà essere modificato di comune accordo tra la direzione lavori e l'appaltatore. Ogni modifica del programma dei lavori comporta il riesame e l'eventuale aggiornamento del PSC e/o del POS e deve essere formalizzato e registrato nel giornale dei lavori con la direzione dei lavori e con il coordinatore della sicurezza (CSE).
3. La direzione dei lavori e il CSE possono ordinare le modificazioni ai programmi dei lavori e al POS finalizzate a garantire il rispetto dei patti contrattuali e delle norme di sicurezza.
4. I materiali da impiegare dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero è in grado di fornire con materiali della migliore qualità secondo i più aggiornati criteri costruttivi ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica, tenuto anche conto dell'importanza della continuità del servizio e della facilità di manutenzione. Il direttore dei lavori ha facoltà di chiedere la consegna di una campionatura completa, con le relative schede tecniche, dei componenti, materiali e accessori necessari all'esecuzione dei lavori prima che questi vengano installati. Tale campionatura può essere conservata dalla direzione lavori, in contenitore appositamente sigillato, fino al collaudo.
5. Il Direttore Lavori ha la facoltà di fare eseguire prima della posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, presso laboratori specializzati e/o la casa costruttrice, le necessarie prove per assicurarsi che questi siano della migliore qualità ed abbiano i requisiti voluti per l'impiego. L'appaltatore dovrà reintegrare i campioni che in conseguenza dell'effettuazione delle prove andassero distrutti.
6. La direzione lavori avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti quei materiali già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti ai campioni o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati.
7. La direzione lavori ha il diritto di richiedere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore negligente, incapace, indisciplinato o che comunque disattende agli ordini emanati.

Articolo 13

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. L'appaltatore non può apportare alcuna variazione all'esecuzione dei lavori che non sia stata preventivamente ordinata dalla direzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del CSE, previo aggiornamento del programma di esecuzione delle lavorazioni, del POS e, ove necessario, del PSC.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di varianti migliorative di cui all'art.162 D.P.R.207/2010.
3. Qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero essere pubblicate nuove regole tecniche applicabili alle opere in corso di esecuzione, si procederà ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera a), D.Lgs.163/2006 e s. m.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.132 D.Lgs.163/2006 per disporre varianti, la determinazione del maggior compenso riconosciuto all'appaltatore è effettuata prendendo come base il computo metrico estimativo offerto dall'appaltatore in sede di gara. Per i prezzi mancanti si procede alla determinazione dei nuovi prezzi, assumendo come base di riferimento il prezzario del Provveditorato OO.PP. Emilia-Romagna Marche nella edizione vigente alla data di stipulazione del presente contratto.

Articolo 14

Contabilizzazione dei lavori

1. In ciascun SAL verranno contabilizzate distintamente le lavorazioni di cui si compone l'appalto secondo l'articolazione del computo metrico presentato dall'appaltatore in sede di gara.
2. Ai fini della emissione dei SAL,
 - a) i materiali giacenti nei cantieri e non montati non vengono contabilizzati
 - b) le lavorazioni eseguite in eccesso, per quantità e qualità rispetto a quanto necessario, non vengono contabilizzate.
3. Gli oneri della sicurezza verranno riconosciuti in ciascun SAL in misura proporzionale all'importo dei lavori effettivamente eseguiti.
4. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di compiere misurazioni sulle effettive quantità di lavorazioni eseguite, al solo fine di determinare la quota parte di lavorazioni eseguite da contabilizzare nel SAL. Le quantità misurate, ancorchè moltiplicate per i prezzi unitari riportati nel computo metrico estimativo presentato in sede di gara, non costituiscono né la contabilità dei lavori a corpo né vincolo contrattuale.
5. Le eventuali lavorazioni in economia verranno contabilizzate a misura registrando le quantità effettive di manodopera, noli, trasporti e materiali a piè d'opera.
6. Per tutto quanto non specificato nei commi precedenti, la contabilizzazione dei lavori si esegue secondo le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 15

Anticipazione e pagamenti in acconto

1. All'appaltatore che abbia consegnato la fideiussione di cui all'articolo 124 D.P.R. 207/2010 verrà corrisposto un acconto pari al 20% dell'importo contrattuale; il relativo pagamento avverrà con le modalità di cui all'articolo 140 D.P.R.207/2010.
2. All'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto ogni 45 giorni corrispondenti all'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti, fino al raggiungimento del 90% dell'importo contrattuale complessivo. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva verrà contabilizzato nel 1° SAL.
3. Il Direttore dei Lavori provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 e, comunque, a condizione che siano acquisiti i documenti di cui al comma successivo.

4. Sono allegati allo stato di avanzamento dei lavori
 - a) il DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici (acquisiti direttamente dal RUP)
 - b) l'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto
 - c) le fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori e ai cottimisti fino alla data di emissione del SAL, con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m.
 - d) la documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate
 - e) un adeguato numero di fotografie, recanti data e ora di scatto, dimostrative delle principali lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL, adeguatamente suddivise.
5. Le rate di acconto vengono pagate all'appaltatore entro 30 giorni dalla emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dall'art.133 D.Lgs.163/2006 e dal D.Lgs. 9/10/2002, n.231, mediante accredito sul pagamento immediatamente successivo.
6. Sui pagamenti in acconto è operata una ritenuta pari allo 0,50% dell'importo a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tali ritenute verranno liquidate in sede di conto finale.
7. I pagamenti verranno eseguiti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti indicati nell'articolo 25.
8. All'appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art.117 D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21/2/1991, n.52 e s.m.. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136.
9. All'appaltatore è consentito di eseguire pagamenti alle imprese esecutrici e/o fornitrici mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 1269 c.c. In tal caso il committente provvede al pagamento contestualmente al pagamento del SAL e non secondo le modalità pattuite dall'appaltatore con le imprese esecutrici e/o fornitrici. La delegazione di pagamento non è consentita qualora non sia verificata la condizione di cui al comma 4, lettera b).

Articolo 16

Ultimazione dei lavori

1. L'Appaltatore comunica mediante fax o PEC alla Direzione Lavori e, per conoscenza al RUP, la conclusione dei lavori.
2. I lavori di cui al comma 1 non si considerano conclusi fintanto che:
 - a) i materiali derivanti da scavi e/o demolizioni siano presenti in cantiere
 - c) l'allestimento del cantiere e delle relative attrezzature non sia stato completamente rimosso
 - d) l'appaltatore non abbia consegnato i disegni as built degli impianti tecnologici realizzati, in formato elettronico DWG e PDF
 - e) l'appaltatore non abbia consegnato le dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici realizzati

- f) l'appaltatore non abbia consegnato un quantitativo di almeno 20 mq di rivestimenti e pavimenti, suddivisi per materiali e colori
- g) l'appaltatore non abbia adempiuto a tutti gli obblighi di legge e a quelli previsti nei documenti facenti parte del contratto.

3. Entro 15 giorni dal verificarsi di tutte le condizioni di cui ai commi precedenti e, previo accertamento in contraddittorio con l'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redige il relativo certificato di ultimazione dei lavori, parziale o totale.

4. Dalla data del certificato di ultimazione totale dei lavori decorre il termine di 45 giorni entro il quale il Direttore dei Lavori redige il conto finale.

Articolo 17

Pagamento del saldo finale

1. La liquidazione del saldo finale avverrà dopo che tutte le lavorazioni saranno ultimate ed è subordinata:

a) alla consegna

— della garanzia fidejussoria di importo pari al saldo finale;

— dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto;

— delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori e ai cottimisti con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. mm.ii;

— della documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate;

b) alla acquisizione d'ufficio

— del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici.

2. In mancanza delle condizioni di cui al comma precedente, l'appaltatore rimane comunque obbligato nei confronti dall'amministrazione e gli eventuali danni che la stessa avesse subito verranno compensati in sede di liquidazione finale.

3. La rata di saldo verrà pagata all'appaltatore entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio. In caso di ritardato pagamento sono riconosciuti gli interessi nella misura definita dall'art.133 D.Lgs.163/2006 e dal D.Lgs. 9/10/2002, n.231, mediante accredito sul pagamento.

4. All'appaltatore è consentito di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art.117 D.Lgs.163/2006 e dalla legge 21/2/1991, n.52 e s.m.. In tal caso anche il pagamento al cessionario è assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010, n.136.

5. All'appaltatore è consentito di eseguire pagamenti alle imprese esecutrici e/o fornitrici mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 1269 c.c. In tal caso il committente provvede al pagamento contestualmente al pagamento del SAL e non secondo le modalità pattuite dall'appaltatore con le imprese esecutrici e/o fornitrici. La delegazione di pagamento non è consentita qualora non sia verificata la condizione di cui all'articolo 15 comma 4, lettera b).

Articolo 18

Garanzie e coperture assicurative

1. L'appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ha costituito la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 D.Lgs.163/2006 mediante polizza fideiussoria rilasciata da in data
2. Qualora durante il corso dei lavori la cauzione definitiva dovesse risultare diminuita, l'appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione la cauzione verrà ricostituita nella primitiva misura mediante compensazione con i crediti dell'appaltatore per i lavori eseguiti. Se durante l'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie varianti in aumento la garanzia verrà aumentata in misura proporzionale al valore delle varianti in aumento. In caso di varianti in diminuzione non si darà corso ad alcun adeguamento in diminuzione della cauzione definitiva.
3. L'appaltatore ha stipulato in data con la, ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione appaltante, una polizza assicurativa per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori che copra i danni:
 - a) subiti dall'amministrazione a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti
 - b) subiti da terzi, incluso il personale della stazione appaltante o da questa incaricato di accedere al cantiere per ragioni di servizio.
4. Il capitale assicurato della polizza di cui al comma 3 deve essere complessivamente almeno pari all'importo contrattuale, senza scoperto né franchigie, ed almeno pari a
 - € 500.000,00 per i danni di cui alla lettera a) del comma 3;
 - € 50.000,00 per demolizioni e sgomberi ;
 - € 1.500.000,00 per i danni di cui alla lettera b) del comma 3.
5. La garanzia di cui al comma 3 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque dopo 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La garanzia copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. L'appaltatore è tenuto a consegnare all'amministrazione la quietanza di pagamento della polizza qualora il premio sia regolato a scadenza annuale o infrannuale.
7. L'appaltatore consegna, unitamente al progetto esecutivo di cui all'articolo 4, la polizza assicurativa di cui all'articolo 111 D.Lgs.163/2006. Il capitale assicurato deve essere almeno pari a € 1.500.000,00, senza scoperto né franchigie. Qualora i progettisti siano più di uno, la polizza deve essere intestata a tutti i progettisti che hanno firmato almeno un elaborato progettuale.

Articolo 19

Risoluzione anticipata del contratto

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previa comunicazione scritta e preavviso di trenta giorni, nell'eventualità di:
 - a) accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese durante il procedimento di gara o al fine di stipulare il presente contratto;
 - b) nei casi di cui agli articoli 135 e 136 D.Lgs.163/2006

- c) irregolare o illecita assegnazione di subappalti e subcontratti;
- d) mancata costituzione delle garanzie e delle polizze assicurative di cui all'art.16;
- e) frode nell'esecuzione dei lavori, inclusa la fornitura di materiali non rispondenti alle specifiche tecniche di contratto;
- f) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori e del CSE;
- g) violazione delle norme a tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro;
- h) ritardo dell'appaltatore che abbia comportato l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- i) violazione del divieto di cessione del contratto.

2. Il contratto è automaticamente risolto nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. mm.ii.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato dei danni subiti dall'amministrazione a causa dello scioglimento del contratto. In tal caso l'amministrazione può compensare i debiti con i crediti.

4. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l'amministrazione o persone da questa incaricate. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Articolo 20

Personale

1. L'appaltatore impiega, per lo svolgimento dei lavori, personale in numero e qualifica adeguata e tale da garantire comunque il regolare svolgimento dei lavori.
2. L'appaltatore comunica al RUP, al DL e al CSE l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze sanitarie e antincendio.
3. L'appaltatore, relativamente al personale presente nel cantiere:
 - a) è tenuto ad applicare nei confronti del personale impiegato, inclusi gli eventuali soci-lavoratori, un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nella provincia in cui si eseguono i lavori;
 - b) provvede altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi con le modalità previste dalla L.13/8/2010, n.136 e s. mm.ii.;
 - c) provvede all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n.68;
 - d) esercita, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori da parte del personale impiegato;
 - e) provvede a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale dell'Amministrazione;
 - f) controlla che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano identificabili secondo quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 20, comma 3 D.Lgs.81/2008.

5. L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il personale impiegato nel cantiere.

6. L'Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il progettista incaricato di redigere il progetto definitivo presentato in sede di gara e/o il progetto esecutivo.

Articolo 21

Subappalto e subcontratti

1. Il subappalto è regolato dall'art.118 D.Lgs.163/2006 e dall'art.170 D.P.R. 5/10/2010, n.207.

2. Ciascun subappaltatore potrà entrare nel cantiere solo dopo:

- a) l'acquisizione della documentazione antimafia (ove necessaria);
- b) l'adozione del provvedimento di autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione;
- c) l'accettazione del POS del subappaltatore da parte del CSE.

3. In mancanza delle condizioni indicate nel comma precedente, il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima l'amministrazione appaltante a risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art.21 L.646/1982 e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

4. La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente nè dell'appaltatore nè di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente. La presenza nel cantiere di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs.276/2003 non è considerata sintomatica di un subappalto non autorizzato solo se l'appaltatore ha preventivamente trasmesso all'amministrazione appaltante l'accordo di distacco firmato anche dall'impresa distaccante con l'indicazione:

- del nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori distaccati e
- della durata del distacco.

5. Tutti i lavoratori presenti in cantiere devono essere identificabili mediante la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u) D.Lgs.81/2008 ovvero mediante valido documento di identità; i lavoratori che non siano identificabili verranno allontanati dal cantiere e i fatti verranno segnati alle Autorità di vigilanza.

6. Il Direttore dei Lavori vigila sulla presenza di personale non autorizzato in cantiere e provvede ad informare tempestivamente il RUP per le comunicazioni alle Autorità competenti e per gli eventuali provvedimenti a carico dell'appaltatore.

7. L'Amministrazione provvede, per la lavorazione di cui alla categoria OG 11, al pagamento diretto di tutti i subappaltatori autorizzati. A tal fine l'appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione di ciascun SAL consegna una dichiarazione sottoscritta anche dal subappaltatore relativa alle somme che richiede che siano pagate direttamente al subappaltatore.

8. L'Appaltatore, relativamente ai subappalti e cottimi diversi da quelli indicati nel comma precedente, è obbligato a trasmettere alla medesima, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 L.13/8/2010, n.136 e s. m; nelle fatture relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, deve essere indicata, salvo diversa previsione del contratto di subappalto o cottimo,

- la quota parte di oneri della sicurezza corrisposti e

- le eventuali ritenute di garanzia effettuate.

9. L'Appaltatore deve comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, al fine di consentire di verificare che nei suddetti subcontratti sia inserita la clausola di cui all'articolo 3, comma 9 L.13/8/2010, n.136 e s.m.

10. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione appaltante di quanto eseguito dai subappaltatori e dai subcontraenti e solleva la medesima da qualunque pretesa di questi.

Articolo 22

Prescrizioni minime di sicurezza - Rapporti con il CSE

1. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per garantire l'igiene e la sicurezza dei lavoratori, fornendo loro anche tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla particolarità del lavoro e/o dalle vigenti disposizioni legislative e/o dal PSC e/o dal POS.

2. L'esecuzione dei lavori non prevede interferenze lavorative in luoghi di lavoro del committente; a causa di ciò non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs.81/2008 e s. m.. Qualora, per cause sopravvenute, dovesse crearsi una situazione di interferenza lavorativa in luoghi di lavoro del committente, quest'ultimo e l'appaltatore collaboreranno, per quanto di rispettiva competenza, per dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 26 D.Lgs. 81/2008, senza per questo poter pretendere alcun compenso aggiuntivo e/o rimborso spese.

3. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo

a) il POS relativo alle lavorazioni che verranno svolte nei 30 giorni successivi e

b) il POS opportunamente aggiornato ogniqualvolta la successione temporale delle lavorazioni venga modificata rispetto al cronoprogramma contrattuale e/o al programma esecutivo dei lavori formulato dall'appaltatore.

4. Solo dopo che il CSE avrà esplicitamente accettato il POS (redatto secondo quanto stabilito dall'allegato XV, punto 3 del D.Lgs 81/2008) e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il PSC, l'appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte. Il CSE si esprime entro 5 giorni; decorso tale termine ogni richiesta o proposta si intende respinta.

5. La mancata consegna del POS comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs.81/2008 ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art.159, comma 1, D.Lgs.81/2008.

6. In caso di mancata approvazione del POS da parte del CSE, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il POS non sia stato accettato dal CSE.

Articolo 23

Presenza in consegna anticipata

1. Dopo che il direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori e dopo che il collaudatore avrà compiuto tutte le verifiche e prove tecniche ritenute necessarie ai fini della collaudabilità delle opere eseguite, l'amministrazione può prendere in consegna tali opere e metterle in esercizio.

2. La presa in consegna ha validità dal giorno in cui viene sottoscritto, in contraddittorio con l'appaltatore, il relativo verbale.

3. Dalla data del verbale di cui al comma precedente, l'amministrazione è responsabile per danneggiamenti alle opere riconducibili a difetto di utilizzazione, cause di forza maggiore o atti vandalici; l'appaltatore resta responsabile dei vizi e difetti di costruzione, ancorché non evidenziati nelle visite di collaudo che hanno preceduto la presa in consegna anticipata.

Articolo 24

Collaudo

1. Il collaudo in corso d'opera verrà compiuto secondo le modalità di cui agli articoli 215-238 D.P.R.207/2010. Il certificato di collaudo sarà unico per tutte le opere, anche se è avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere.

2. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, ancorché le difformità e i vizi non siano stati denunciati al momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera relativi agli interventi presi in consegna anticipata, qualora le difformità o i vizi siano riconducibili ad un difetto di costruzione ancorché manifestatosi successivamente alla presa in consegna.

4. La presa in consegna anticipata delle opere non impedisce al collaudatore di compiere ulteriori verifiche e prove su tali opere in sede di collaudo finale.

Articolo 25

Obblighi di tracciabilità

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla L. 13/8/2010, n.136 e s. m..

2. Ai fini dell'adempimento alle disposizioni degli articoli 3 e 6 L. 13/8/2010, n.136 e s.m. l'appaltatore ha comunicato i conti dedicati.

3. L'appaltatore si impegna a comunicare ogni variazione delle informazioni indicate nel comma precedente.

Articolo 26

Controversie

1. Qualora si renda necessario attivare la procedura dell'accordo bonario di cui all'art.240 D.Lgs.163/2006 e s. m. l'amministrazione valuterà se costituire una apposita commissione.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il foro di Rimini.

Articolo 27

Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante del presente contratto

— gli elaborati progettuali grafici e descrittivi del progetto preliminare posto a base di gara

— gli elaborati progettuali grafici e descrittivi del progetto definitivo presentato dall'appaltatore in sede di gara

— il capitolato speciale d'appalto

- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il piano operativo (POS)
- il programma di esecuzione delle lavorazioni
- la cauzione definitiva di € rilasciata da in data
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 18, comma 3 rilasciata da in data
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 18, comma 7 rilasciata da in data

ancorché non siano materialmente allegati al presente documento.

La succitata documentazione, sottoscritta in originale dall'appaltatore contraente resta depositata presso la sede dell'amministrazione e non viene allegata al presente atto del quale tuttavia, si considera parte integrante e sostanziale con espressa dichiarazione dell'appaltatore di ben conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale

- il computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto
- le quantità indicate nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 28

Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali, le tasse e le imposte sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 29

Interpretazione del contratto

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle prescrizioni di natura tecnica è fatta tenendo conto

- a) delle finalità del contratto
- b) dei risultati ricercati con l'attuazione dell'intervento
- c) dei criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2. In caso di norme del capitolato speciale e/o degli elaborati progettuali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Qualora l'appaltatore rilevi incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali è tenuto ad evidenziarle alla direzione lavori e al RUP preventivamente e attivare la procedura di cui all'art.164 D.P.R.207/2010.

4. Qualora l'appaltatore, pur potendo rilevare incongruenze o contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, ometta di attivare la procedura di cui all'art.164 D.P.R.207/2010, decade dal diritto di poter richiedere maggiori compensi e/o danni.

Articolo 30

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei documenti contrattuali si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti, tra le quali in particolare al D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s. m., il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, il D.M. 19/4/2000, n. 145 nella parte in cui non è stato abrogato dall'articolo 358 D.P.R.207/2010, il D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s. m., nonché ogni prescrizione che sia imposta dalle Autorità preposte.

Articolo 31

Protocollo di legalità

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore accetta le seguenti clausole:

Clausola n. 1

Il sottoscritto Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Rimini, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/rimini>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

Il sottoscritto Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

Il sottoscritto Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

Il sottoscritto Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

Il sottoscritto Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98 e s. m., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Amministrazione, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

Il sottoscritto Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Comune di Rimini

Appaltatore